



2024/3120

17.12.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3120 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 dicembre 2024**

**che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato, a partire dal 1° gennaio 2025, di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
- (2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, il 15 maggio 2024 le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga che consenta l'immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C), che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato IV, punto 4), del medesimo regolamento.
- (3) I congelatori criogenici meccanici (-150 °C) sono utilizzati per la crioconservazione, vale a dire lo stoccaggio di organismi viventi, cellule e tessuti a temperature ultra-basse, e sono destinati ad applicazioni fondamentali principalmente nei settori della scienza e della sanità.
- (4) Nella domanda di deroga si afferma che, attualmente, i congelatori criogenici meccanici (-150 °C) dipendono fortemente da gas fluorurati a effetto serra con un GWP superiore a 150 e che sussistono numerose sfide tecniche all'individuazione di una sostanza alternativa per le apparecchiature che raggiungono temperature così basse senza compromettere la sicurezza, l'efficienza energetica e l'affidabilità delle prestazioni. L'affidabilità assoluta di queste apparecchiature è fondamentale per la conservazione. Per sviluppare apparecchiature che possano utilizzare sostanze alternative occorre più tempo, sia a causa delle modifiche di progettazione necessarie per consentire l'uso di refrigeranti con un GWP inferiore a 150, sia per la necessità di affrontare anche i timori per la sicurezza in relazione ai refrigeranti infiammabili e non compromettere l'affidabilità. Per garantire l'uso sicuro delle alternative e mantenere i costi a un livello proporzionato, occorre tempo per favorire il passaggio a refrigeranti con un GWP inferiore a 150. È inoltre a rischio la disponibilità dei prodotti sul mercato, nel caso in cui i fabbricanti di tali apparecchiature non possano più fornirle. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, a decorrere dal 12 marzo 2025 in assenza di un'esenzione sarà vietata anche l'esportazione di tali apparecchiature.
- (5) La deroga è stata chiesta per il periodo massimo autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, ossia quattro anni, a causa della complessità della transizione verso refrigeranti alternativi per questi tipi di apparecchiature.
- (6) La Commissione ha valutato la richiesta presentata dall'autorità competente dei Paesi Bassi e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene inoltre che, viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere un tempo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di tali apparecchiature essenziali. In questo caso eccezionale sarebbe giustificato un periodo di quattro anni.

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

- (7) Poiché il divieto di immissione sul mercato dell'UE del tipo di apparecchiature oggetto di deroga si applica dal 1° gennaio 2025, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN